

COMUNE DI VITTUONE
(Città Metropolitana di Milano)

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Luminarie natalizie 2025

SCRITTURA PRIVATA

Il Comune di Vittuone, con sede legale in Vittuone (Mi) Piazza Italia, 5 C.F. 00994350155, rappresentato dalla Dott.ssa Anna Rosina, nella sua qualità di responsabile del Settore Servizi alla Persona, nel nome del quale e non altrimenti agisce e si obbliga, autorizzata alla stipula della presente scrittura ai sensi del provvedimento sindacale di nomina n.14/2023 e domiciliata per la sua carica presso il Comune di Vittuone, Codice Fiscale 00994350155 di seguito denominata anche “Comune”

E

_____ con sede legale in _____, Cod. Fisc./P.IVA _____ rappresentata dal
Sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____

di seguito denominata anche “Società”,

congiuntamente denominati “Parti”

PREMESSO CHE:

- il Comune con Delibera G.C. n.16 del 13.02.2025 ha approvato il piano delle sponsorizzazioni – anno 2025 - che comprende tra gli altri eventi:
Luminarie natalizie 2025;
- richiamata, integralmente, la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 30/10/25 avente ad oggetto: *Atto di indirizzo per l'avvio di una procedura di sponsorizzazione dell'illuminazione natalizia 2025 nel Comune di Vittuone*;
- che in tali interazioni contrattuali il Comune è destinato a svolgere il ruolo di soggetto sponsorizzato;
- che lo sviluppo di tali iniziative ha condotto all'individuazione di un soggetto qualificato con il quale procedere alla formalizzazione di apposito contratto di sponsorizzazione;
- che la sponsorizzazione è finalizzata, per il Comune, al miglioramento dei servizi e delle attività di realizzazione dell'iniziativa seguente:
Luminarie natalizie 2025;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto del Contratto

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della Società, dell'evento:

Luminarie natalizie 2025 in fase di realizzazione da parte del Comune di Vittuone, attraverso il Settore Servizi alla Persona.

Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato:

- al miglioramento dei servizi e delle attività di realizzazione delle seguenti manifestazioni:
Luminarie natalizie 2025;
- con il rapporto derivante dal presente contratto, la Società intende incrementare la notorietà del proprio marchio aziendale nel territorio;

Art. 2 - Sviluppo della sponsorizzazione: profili generali

La sponsorizzazione sarà resa operativa e sviluppata:

- a) dal Comune, con specifiche prestazione rese per veicolare a fini pubblicitari l'immagine dello sponsor, come meglio specificato art. 6;
- b) dalla Società, con la resa di prestazioni in forma di conferimento di fondi finanziari da utilizzare nelle attività di realizzazione della manifestazione;

In relazione allo sviluppo ottimale del presente contratto, le Parti concordano la definizione di una specifica relazione tra alcune attività istituzionali di comunicazione tipiche dell'Ente e le differenti possibili forme di veicolazione ai fini pubblicitari dello sponsor.

L'attività dello sponsor e le forme di presentazione del logo/marchio dello stesso in relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto non devono in alcun modo costituire elemento ingenerante conflitti di interesse con le attività istituzionali del Comune.

Qualora si producano elementi comportanti conflitti di interesse, potenziali o effettivi, tra l'attività istituzionale del Comune e l'attività della Società, le Parti sono tenute a:

- a) esperire ogni azione utile all'eliminazione del conflitto;
- b) esperire ogni azione utile a salvaguardare gli interessi pubblici presupposti al presente contratto

L'eventuale impossibilità di risolvere il conflitto di interessi costituisce presupposto per la risoluzione del contratto, fatti comunque salvi i diritti maturati dalle parti al momento.

Art. 3 - Durata del contratto

Il presente contratto ha durata determinata al termine delle festività natalizie nell'anno 2025 della seguente manifestazione:

Luminarie natalizie 2025

Art. 4 - Obblighi della Società in qualità di sponsor

La Società, al fine di incrementare la notorietà della propria immagine, si obbliga a finanziare, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di veicolazione pubblicitaria una somma da reinvestire nelle attività di realizzazione dell'iniziativa mediante _____.

Il finanziamento è reso dalla Società al Comune esclusivamente a termini di corrispettivo per la sponsorizzazione del seguente evento:

Luminarie natalizie 2025;

La Società è tenuta a mettere a disposizione dell'Amministrazione tutti i materiali e gli strumenti (files informatici, riproduzioni fotografiche, ecc.) necessari a quest'ultimo per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logo tipo scelto per la veicolazione pubblicitaria.

Art. 5 - Prestazioni rese dall'Amministrazione

In relazione alla sponsorizzazione in oggetto del presente contratto, il Comune si impegna a rendere le prestazioni indicate nello schema di cui all'art. 6.

Il Comune si assume l'obbligo di condurre a piena realizzazione l'iniziativa oggetto del presente contratto.

Art. 6 - Valore della sponsorizzazione

Il valore della sponsorizzazione definita in base al presente contratto è determinato in complessivi €

Il valore della sponsorizzazione è riferito alle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari dell'immagine dello sponsor realizzate dall'Amministrazione secondo la specifica sotto riportata:

Prestazioni Rese dall'Amministrazione	Valore Indicativo
Veicolazione ai fini pubblicitari	

• Pubblicazione locandine istituzionali e sul sito web istituzionale per tutta la durata dell'evento • Pubblicizzazione e ringraziamenti allo sponsor durante i singoli eventi e sui canali social	€
---	---------

Gli elementi resi come corrispettivo dallo sponsor non potranno in alcun modo subire variazioni di valore in diminuzione, anche a fronte di ritorni pubblicitari e/o d'immagine per lo stesso inferiori a quelli da esso eventualmente preventivati.

Art. 7 - Diritto di esclusiva

Il Comune non definisce alcuna clausola di esclusiva alla Società che sponsorizza.

Art. 8 - Profili organizzativi inerenti allo sviluppo della sponsorizzazione

Le Parti individuano nell'ambito delle proprie strutture organizzative specifici referenti operativi, qualificati come soggetti deputati a curare gli sviluppi organizzativi e gestionali discendenti dal presente contratto.

I referenti operativi di cui al punto precedente sono tenuti ad operare per la facilitazione dei rapporti generali tra le Parti in relazione allo sviluppo di tutte le procedure amministrative, fiscali e contabili correlate o discendenti dal presente contratto.

Art. 9 - Recesso dal contratto

Le Parti possono recedere dal contratto prima che l'esecuzione dello stesso abbia inizio, inviando comunicazione per mezzo PEC. La comunicazione deve essere adeguatamente motivata.

Il recesso è in linea generale senza oneri, fatte salve le ipotesi in cui una delle parti si sia già adoperata per lo sviluppo delle azioni contrattuali. In tal caso le parti concordano un indennizzo a ristoro di eventuali investimenti di risorse.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto può essere risolto dalle Parti per motivate ragioni e con preavviso di almeno 15 giorni per i seguenti gravi inadempimenti:

- mancato rispetto degli obblighi prestazionali da parte del Comune, ivi compresa la mancata realizzazione dell'iniziativa entro l'anno 2025;
- mancato rispetto degli obblighi inerenti alla resa del corrispettivo;
- inottemperanza, da parte della Società alle indicazioni del Comune per la risoluzione di eventuali conflitti di interessi relativi alla sponsorizzazione;
- qualsivoglia evento negativo della Società che possa nuocere all'immagine del Comune.

Art. 11 - Rinvio a riferimenti generali

Per quanto non definito dal presente contratto si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice civile e alla normativa speciale in materia.

In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull'attività oggetto della sponsorizzazione, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alla disciplina del Settore.

In relazione all'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, per quanto non definito dal presente contratto si fa esplicito rinvio al D. Lgs. n. 30 del 10.02.2005, nonché alla normativa specifica in materia.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie

Le Parti operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto.

Qualora le controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto non siano altrimenti componibili, la risoluzione è demandata al competente foro di Milano.

Art. 13 - Profili fiscali connessi alla sponsorizzazione

In relazione alle prestazioni ed ai corrispettivi resi rispettivamente dalle Parti con riferimento alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, le Parti emettono i necessari documenti fiscali e provvedono, se dovuti, agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, imposta sulla pubblicità e altre norme fiscali vigenti.

Il presente contratto sarà essere registrato solo in caso d'uso, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, Dpr 131/1986.

Letto, firmato e sottoscritto.

Vittuone, li

IL COMUNE DI VITTUONE
RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Anna Rosina

LA SOCIETÀ